



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA ELETTORALE PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

redatte in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successive modifiche e integrazioni come modificata dal D.L. 90/2014

SOMMARIO

Premessa

Art. 1- Finalità

Capo I Costituzione e composizione dell'ufficio elettorale

Art. 2 – Procedimento elettorale

Art. 3 – Ufficio elettorale

Capo II Elettorato attivo e passivo

Art. 4 – Elettorato attivo

Art. 6 – Requisiti per la candidatura

Art. 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

Art. 8 – Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica

Art. 9 - Eleggibilità dei consiglieri provinciali uscenti

Art. 10 - Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali

Capo III Preparazione delle candidature, formazione delle liste e sottoscrizioni

Art. 11 – Candidatura a presidente della provincia

Art. 12 – Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste

Art. 13 – Le sottoscrizioni

Art. 14 – Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a consigliere provinciale

Art. 15 – Denominazione delle liste

Capo IV Presentazione delle candidature

Art. 16 – Dichiarazione di presentazione della candidatura a presidente della provincia

Art. 17 – Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere provinciale

Art. 18 – Rinuncia alla candidatura

Art. 19 – Materiale presentazione della candidatura a presidente della provincia e delle liste a consigliere provinciale

Capo V Esame delle candidature

Art. 20 – Procedure di verifica

Art. 21 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

- Art. 22 – Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale*
Art. 23 – Verifica delle candidature
Art. 24 – Esame della denominazione delle liste
Art. 25 – Completamento esame delle candidature
Art. 26 - Numerazione progressiva delle candidature a presidente della provincia e delle liste di candidati a consigliere provinciali – sorteggi

Capo VI Indicazioni preliminari alle operazioni di voto

- Art. 27 - Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà*
*Art. 28 - **Sedi** delle operazioni di voto*
*Art. 29 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale **centrale e della sottosezione***
*Art. 30 - Compiti e poteri del presidente **del seggio elettorale centrale e della sottosezione.***
*Art. 31 - Funzioni del vicepresidente **del seggio elettorale centrale e della sottosezione***
Art. 32 - Compiti del segretario e degli scrutatori.

Capo VII Svolgimento delle operazioni di votazione

- Art. 33 - Costituzione del seggio elettorale **centrale e della sottosezione***
Art. 34 - Votazioni
Art. 35 - Modalità di espressione del voto per il candidato presidente della provincia
Art. 36 - Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di consigliere provinciale
Art. 37 - Operazioni di scrutinio
Art. 38 - Materiale elettorale
Art. 39 - Proclamazione dei risultati
Art. 40 – Proclamazione alla carica di Presidente della Provincia
Art. 41 – Proclamazione alla carica di Consigliere provinciale
Art. 42 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale
Art. 43 - Disposizioni finali

Premessa

Le presenti Disposizioni organizzative e procedurali per la elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Pesaro e Urbino sono redatte in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”* come modificata dal D.L. 90/2014 (di seguito Legge 56/2014).

Si rinvia pertanto integralmente alle disposizioni contenute nella Legge 56/2014 inerenti agli organi delle province, alla loro elezione e al loro funzionamento.

Le presenti Disposizioni normano le modalità di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale. Entrambe dette elezioni possono svolgersi separatamente o contemporaneamente. In quest’ultimo caso, la data di indizione delle elezioni è la stessa.

Le Disposizioni sono articolate in capi e articoli.

Il titolo dell’articolo individua il riferimento alla elezione del presidente o alla elezione del consiglio provinciale. Ove il riferimento del titolo non è riconducibile all’una o all’altra elezione, la norma attiene al procedimento elettorale per l’elezione degli organi provinciali in generale.

Si precisa che alcune delle disposizioni sono valide solo in fase di prima applicazione della Legge 56/2014, ma di questo viene fatta espressa menzione.

Inoltre il riferimento al presidente della provincia, cui vengono attribuite funzioni nel procedimento elettorale, è da intendersi al Commissario straordinario dell’ente, qualora commissariato.

Art. 1 – Finalità

1. Le presenti Disposizioni definiscono, ai sensi della Legge 56/2014 la disciplina del sistema elettorale della provincia di Pesaro e Urbino.
2. Ogni rinvio alla suddetta Legge come ad altre normative statali si intende dinamico, ossia riferito anche a tutte le successive modificazioni e integrazioni di tali normative.

CAPO I

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE

Art. 2 – Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale viene avviato dal presidente della provincia con il decreto di indizione dei comizi elettorali per l’elezione del presidente della provincia e/o per l’elezione del consiglio provinciale di Pesaro e Urbino, almeno 40 giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento delle elezioni.
2. Il decreto di indizione dei comizi elettorali di cui al comma precedente viene pubblicato all’albo pretorio informatico dell’ente, e, ove presente, nell’apposita sezione internet sul sito dell’ente, e trasmesso ai comuni della provincia per la pubblicazione in ciascun albo. Il decreto dovrà rimanere pubblicato fino alla data delle elezioni.
3. E’ nullo ogni atto di manifestazione di volontà dell’elettore (attivo e passivo) antecedente al decreto di indizione delle relative elezioni.
4. L’elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale possono essere indette con un unico decreto di convocazione e svolgersi nella stessa data, ove ci fosse coincidenza.

5. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.

Art. 3 – Ufficio elettorale

1. Presso la provincia è costituito l'ufficio elettorale composto da un responsabile e 4 componenti scelti tra il personale dipendente della Provincia. L'ufficio elettorale provvede al compimento delle operazioni preliminari alla elezione.

2. La costituzione dell'ufficio elettorale avviene con decreto del presidente della provincia da adottarsi al momento dell'adozione del decreto di indizione dei comizi elettorali.

3. Vengono altresì individuati i membri supplenti chiamati a sopperire ai titolari in caso di impossibilità.

4. Il responsabile dell'ufficio elettorale viene individuato nella figura del Segretario Generale ed i 4 componenti tra i dirigenti, funzionari o dipendenti dell'ente con qualifica non inferiore alla categoria C applicando le disposizioni contrattuali vigenti in caso di integrazione della disciplina del lavoro straordinario per consultazioni elettorali.

5. Il responsabile dell'ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale. Lo stesso può individuare con proprio atto ulteriore personale di qualunque qualifica a supporto dell'Ufficio elettorale al quale pure si applicano le disposizioni contrattuali vigenti in caso di integrazione della disciplina del lavoro straordinario per consultazioni elettorali.

6. Il presidente della provincia può in ogni momento provvedere a modificare e/o sostituire il decreto di nomina dei componenti per sopravvenuto impedimento di uno di essi.

CAPO II ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 4 – Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 58 e 69, della L.56/2014, la base elettorale per l'elezione del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali è rappresentata dall'insieme dei consiglieri e dei sindaci dei comuni della provincia di Pesaro e Urbino, in carica alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione.

2. Non possono far parte del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del comune.

Art. 5 – Elettorato passivo

1. A norma dell'art. 1, comma 60, della L. 56/2014, sono eleggibili alla carica di presidente della provincia i sindaci dei comuni della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

2. A norma dell'art. 1, comma 69, della L.56/2014, sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei comuni della provincia.

3. In sede di prima applicazione della legge 56/14, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 79 e 80, sono altresì eleggibili alla carica di presidente e di consigliere provinciale i consiglieri provinciali uscenti.

4. Non godono dell'elettorato passivo né i presidenti e consiglieri provinciali che, per motivi diversi, si sono dimessi dalla carica prima della fine del mandato, né i commissari per la provvisoria amministrazione della provincia, ove non siano stati eletti nella precedente consiliatura presidenti o consiglieri provinciali.

Art. 6 – Requisiti per la candidatura

1. Per le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità si rinvia alle disposizioni vigenti ed in quanto applicabili.

2. Nessun candidato, rispettivamente alla carica di presidente o di consigliere provinciale, può accettare la candidatura in più liste.

3. Quando vi è coincidenza tra le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale, è ammessa la presentazione della candidatura da parte dei sindaci sia alla carica di presidente sia alla carica di consigliere. Il candidato che sia eletto contemporaneamente presidente della provincia e consigliere provinciale viene proclamato eletto alla carica di presidente della provincia ed il seggio di consigliere provinciale viene, in sede di proclamazione, attribuito al candidato della medesima lista che ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.

4. E' ammessa la presentazione della candidatura alle elezioni del presidente della provincia da parte dei sindaci che già ricoprono la carica di consigliere provinciale. In caso di elezione a presidente, questi cessa dalla carica di consigliere provinciale ed al suo posto subentra, ai sensi dell'art. 1, c. 78, L.56/2014, il candidato che, nella lista, ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.

Art. 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

1. A seguito del decreto di indizione dell'elezione, su espressa richiesta della provincia, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo e passivo, i segretari comunali o, nei Comuni che ne sono privi, i Vicesegretari o i funzionari di più elevata qualifica, trasmettono una attestazione, da inviarsi fra il 34° e 32° giorno antecedente l'elezione, contenente l'elenco degli amministratori in carica (sindaco e consiglieri comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione, per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale a norma di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Nella attestazione il comune indica per ogni amministratore: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta, data di decorrenza della carica e data di scadenza

3. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è pubblicato sul sito internet della provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e delle liste.

4. Nel caso di comunicazioni pervenute dai comuni di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno prima della votazione, l'ufficio elettorale provvede a fare apposite annotazioni sulla liste di elettori.

Art. 8 – Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, commi 65 e 69, della L. 56/2014, sarà cura del comune comunicare alla provincia, tempestivamente e non oltre tre giorni dal verificarsi la cessazione dalla carica del sindaco o dei consiglieri comunali. Conseguentemente, il comune provvederà a trasmettere l'attestazione degli amministratori locali in carica ogniqualvolta si verifichino variazioni.
2. Analogamente i sindaci e consiglieri comunali candidati o eletti negli organi provinciali comunicheranno tempestivamente alla provincia la cessazione della carica presso il rispettivo comune.

Art. 9 - Eleggibilità dei consiglieri provinciali uscenti

1. In sede di prima applicazione della L. 56/2014, per il combinato disposto dell'articolo 1, commi 79 e 80, ai fini della determinazione dell'elettorato passivo si considerano "consiglieri provinciali uscenti" i consiglieri provinciali (compreso il presidente) che erano in carica alla data della cessazione del consiglio provinciale.

Art. 10 - Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali

1. L'ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto, entro il 30° giorno antecedente alla votazione, con proprio provvedimento a firma del Responsabile dell'Ufficio, della consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) e passivo ai fini elettorali. Detto provvedimento andrà pubblicato entro la stessa data all'Albo Pretorio e nell'apposita sezione del sito web.
2. Il provvedimento verrà rinnovato sulla base delle successive attestazioni che dovessero intervenire prima della data fissata per le elezioni.

CAPO III

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE, FORMAZIONE DELLE LISTE E SOTTOSCRIZIONI

Art. 11 – Candidatura a presidente della provincia

1. Del candidato a presidente deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, il comune presso cui ricopre la carica di sindaco.
2. La candidatura a presidente della provincia deve essere sottoscritta, a norma dell'art.1, comma 61, della L. 56/2014, da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto.
3. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento di cui all'art. 10 di determinazione del corpo elettorale.

Art. 12 – Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste

1. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi cioè: da almeno 6 e da non più di 12 candidati.

2. I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

3. Di tutti i singoli candidati deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, la carica ricoperta (sindaco o consigliere comunale), il comune presso cui sono stati eletti.

4. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio provinciale deve essere sottoscritta, a norma dell'art.1, comma 70, della L. 56/2014, da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

5. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento di cui all'art. 10 di determinazione del corpo elettorale.

Art. 13 – Le sottoscrizioni

1. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale indicato all'articolo 10.

2. I candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a presidente, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature per la medesima elezione.

3. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere, rispettivamente per ciascuna elezione, più di una candidatura a presidente e più di una dichiarazione di presentazione di lista a consigliere provinciale. Pertanto, quando le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale coincidono, i sottoscrittori delle liste a consigliere provinciale possono sottoscrivere la candidatura a presidente della provincia e viceversa.

4. I consiglieri provinciali uscenti, identificati ai sensi dell'art.1, commi 79 e 80, della L.56/2014, non possono essere sottoscrittori di lista, né procedere alle autenticazioni di firma previste nelle presenti Disposizioni.

5. Per ogni sottoscrittore va indicato il nome, cognome, luogo e data nascita. Va altresì indicato il comune, appartenente al territorio della provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale).

6. La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni: da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco.

7. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 14 – Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a consigliere provinciale

1. In applicazione dell'art.1, comma 71 della L. 56/2014, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile.
2. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 71 sopra richiamato.

Art. 15 – Denominazione delle liste e contrassegno elettorale

1. Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio della regione Marche. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990.
2. I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsiderazione.
3. Il contrassegno dovrà essere presentato anche su supporto informatico in formato file non modificabile.

CAPO IV PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 16 – Dichiarazione di presentazione della candidatura a presidente della provincia

1. La candidatura alla carica di presidente della provincia è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta preferibilmente sul modello appositamente predisposto.
2. Su tale modello sono indicati, in particolare:
 - a) la candidatura alla carica di presidente della provincia redatta come indicato all'articolo 11 intitolato "Candidatura a presidente della provincia";
 - b) due delegati di lista, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei comuni della provincia –anche presentatori di lista o candidato-, incaricati di assistere alla attribuzione della numerazione progressiva mediante sorteggio delle candidature e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale **centrale e presso l'eventuale sottosezione**. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista;
 - c) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista con le modalità previste dall'art. 13.

3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura è allegata la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura contenente la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità previste dalla legge redatta preferibilmente sul modello appositamente predisposto.

Art. 17 – Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere provinciale

1. La lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta preferibilmente sul modello appositamente predisposto.

2. Su tale modello sono indicati, in particolare:

- a) lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale, redatta come indicato all'articolo 12 intitolato "Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste";
- b) la denominazione della lista e il contrassegno;
- c) due delegati di lista, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei comuni facenti parte della provincia – anche presentatori di lista o candidati-, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale **centrale e presso l'eventuale sottosezione**. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista;
- d) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista con le modalità previste dall'art. 13.

3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a consigliere provinciale sono allegati le dichiarazioni autentiche di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale contenenti la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di ogni candidato consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità previste dalla legge e di non aver accettato la candidatura in altra lista nonché il supporto informatico contenente il contrassegno con file in formato non modificabile.

Art. 18 – Rinuncia alla candidatura

1. La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione.

Art. 19 – Materiale presentazione della candidatura a presidente della provincia e delle liste a consigliere provinciale

1. La presentazione delle candidature –intesa come loro "materiale" consegna- deve essere fatta, ai sensi dell'art. 1, commi 61 e 73 della L.56/2014, ad almeno uno dei componenti dell'ufficio elettorale costituito presso la provincia dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.

2. Al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, l'ufficio elettorale resterà aperto, nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20 e, nel secondo giorno, dalle ore 8 alle ore 12.

3. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica.

4. Il componente dell'ufficio elettorale rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati, indicando tra l'altro il giorno e l'ora di presentazione della lista, prendendone anche nota sugli atti, utilizzando preferibilmente il modello appositamente predisposto.

5. Il componente dell'ufficio elettorale non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia sulla ricevuta, sia sugli atti, l'ora della ricezione.

6. Qualora entrambi i termini di cui al comma 1 ricadano in un giorno non lavorativo, la scadenza può essere anticipata, con provvedimento del presidente della provincia, al primo giorno lavorativo antecedente.

7. Il componente dell'ufficio elettorale ricevente può prendere nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista che presentano la lista per eventuali comunicazioni.

CAPO V ESAME DELLE CANDIDATURE

Art. 20 – Procedure di verifica

1. Per ciascuna elezione, le candidature a presidente della provincia, ovvero le liste dei candidati a consigliere provinciale sono ammesse ovvero ruscate con provvedimento del responsabile dell'ufficio elettorale, da adottarsi entro e non oltre il 15° giorno antecedente la votazione.

2. L'ufficio elettorale verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione della candidatura, se questa sia stata presentata nel periodo indicato all'articolo 19 commi 1 e 2, ruscando quelle liste presentate oltre detto termine.

Art. 21 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

1. L'ufficio elettorale accerta che le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e forme richieste dall'art.13 delle presenti Disposizioni, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti.

2. Successivamente accerta che il numero dei presentatori corrisponda al 15 per cento degli aventi diritto al voto, in caso di elezione alla carica di presidente della provincia, ovvero corrisponda al 5 per cento degli aventi diritto al voto, in caso di elezione del consiglio provinciale, ruscando la candidatura/lista che non raggiunge il numero dei sottoscrittori richiesto.

Art. 22 – Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale

1. L'ufficio elettorale verifica che ciascuna lista presenti il numero minimo e massimo di candidati a consigliere provinciale prescritti dall'art. 1, comma 70 della L. 56/2014, ovvero da almeno 6 e da non più di 12 candidati.

2. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l'ufficio elettorale provvede alla ruscazione della lista.

3. Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo, i nominativi in eccedenza vengono ricusati dalla lista in base all'ordine di presentazione della lista stessa.

Art. 23 – Verifica delle candidature

1. Sono cancellati dalla candidatura a presidente e dalla lista dei candidati a consigliere:
 - a) i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dalle presenti Disposizioni;
 - b) i candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi agli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 235 del 2012;
 - c) i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di sindaco o consigliere comunale di uno dei comuni della provincia, o, in sede di prima applicazione della Legge n. 56/2014, della qualifica di Consigliere provinciale uscente;
 - d) i candidati sindaci alla carica di presidente della provincia il cui mandato scada entro i diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni;
 - e) i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente.
2. Se per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1 il numero dei candidati in lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto, il responsabile dell'ufficio elettorale ne dispone la ricusazione.
3. Nel caso in cui, per effetto di cancellazioni di singoli candidati disposte ai sensi del comma 1, la lista già ridotta ai sensi dell'articolo 22, comma 3, intitolato “Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale” non raggiunga il numero minimo di candidati prescritto, non si procede a depennare dalla lista i nominativi in eccedenza.

Art. 24 – Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali

1. L'ufficio elettorale verifica che la denominazione e il contrassegno elettorale assegnati ad ogni lista sia conforme ai requisiti indicati all'articolo 15 intitolato “Denominazione delle liste e contrassegno elettorale” e alle disposizioni di legge vigenti e abbia carattere distintivo rispetto a quella delle altre liste presentate per la stessa elezione e ne chiede tempestivamente la regolarizzazione o la modifica.
2. In presenza di denominazioni di lista prive di carattere distintivo, le relative modifiche sono richieste seguendo l'ordine di presentazione.
3. Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni dell'articolo 15 deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'ufficio elettorale, pena la definitiva ricusazione della lista. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

Art. 25 – Completamento esame delle candidature

1. L'ufficio elettorale deve completare l'esame delle liste e delle candidature a presidente entro il 18° giorno antecedente quello della votazione, comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, al capolista e ai candidati a presidente.
2. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista o la candidatura deve essere definitivamente ricusata.

3. L'ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o ricusazione di liste o candidature, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione.

Art. 26 - Numerazione progressiva, mediante sorteggio, delle candidature a presidente della provincia mediante sorteggio e delle liste di candidati a consigliere provinciali

1. Adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo, il giorno stesso o il giorno successivo il responsabile dell'ufficio elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggi di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente e a ciascuna lista.

2. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati o i candidati come sopra individuati.

3. Le liste dei candidati a consigliere provinciale e le candidature a presidente della provincia, secondo l'ordine di sorteggio, devono essere pubblicate sul sito internet della provincia entro l'8° giorno antecedente la votazione.

CAPO VI INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Art. 27 - Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà

1. I delegati di lista o i supplenti, o, ove questi non siano designati, i capolista e i candidati a presidente, hanno la facoltà di individuare tra gli amministratori di uno dei comuni della provincia due rappresentanti di lista, di cui uno effettivo ed uno supplente. I delegati di lista possono designare anche se stessi come rappresentanti di lista.

2. La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati di lista e autenticata nei modi di legge.

3. La designazione di cui al comma 2 è trasmessa all'ufficio elettorale costituito presso la provincia entro le ore 15 del giorno precedente la data fissata per le elezioni oppure direttamente al seggio **elettorale centrale e alla sottosezione** prima dell'inizio delle operazioni di voto.

4. I rappresentanti di lista, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.

5. Il rappresentante di lista o del candidato presidente presso il seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati da dimostrare con l'esibizione al presidente del seggio **elettorale centrale e della sottosezione** della tessera elettorale.

Art. 28 - Sedì delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo, di norma, presso la sede legale della provincia di Pesaro e Urbino **ove è costituito il Seggio elettorale centrale. Può essere prevista, con il Decreto di indizione delle elezioni, la costituzione di una sottosezione del Seggio elettorale centrale presso locali messi a disposizione dal Comune di Urbino.**

2. Nel decreto di indizione dei Comizi elettorali vengono indicate la sala o le sale in caso di costituzione della sottosezione per lo svolgimento delle operazioni elettorali. L'Ufficio elettorale curerà che all'interno delle predette sale siano predisposti spazi dedicati all'espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di accesso degli elettori affetti da disabilità.

3. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nelle sale individuate solo i componenti del seggio elettorale centrale e della sottosezione, dell'ufficio elettorale, il personale di supporto individuato ai sensi dell'art. 3, comma 5, gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto ed i rappresentanti di lista.

Art. 29 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale centrale e della sottosezione

1. L'ufficio elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto unitamente ai registri degli elettori votanti presso il Seggio elettorale centrale e presso la sottosezione e alle rispettive tabelle di scrutinio.

2. Il seggio elettorale centrale e la sottosezione assistono alle operazioni di votazione, e provvedono alle operazioni di scrutinio.

3. Il seggio elettorale centrale e la sottosezione sono istituiti, dopo l'indizione del Comizi elettorali, con provvedimento del responsabile dell'ufficio elettorale e sono composti da un dirigente o funzionario dell'ente, con funzione di presidente, e da quattro funzionari o impiegati dell'ente stesso, di cui uno con funzione di segretario. Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

4. Per la validità delle operazioni del seggio elettorale centrale e della sottosezione devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

5. Il diritto di voto per le elezioni è esercitato nelle sedi del Seggio elettorale centrale e della sottosezione e nella giornata individuata con il decreto di convocazione dei comizi elettorali e negli orari previsti, senza alcuna possibilità di deroga, neanche in caso di sopravvenuto e motivato impedimento all'esercizio del diritto di voto.

6. L'elettore impossibilitato ad esprimere il voto presso il seggio elettorale centrale o presso la sottosezione perché ricoverato in luogo di cura nel territorio provinciale, su propria espressa richiesta, può votare in un seggio volante composto da due componenti del seggio elettorale centrale o della sottosezione. I componenti del seggio volante dovranno garantire tutti gli accorgimenti per assicurare la segretezza del voto.

Art. 30 - Compiti e poteri del presidente del seggio elettorale centrale e del presidente della sottosezione

1. Il presidente del seggio elettorale centrale ed il presidente della sottosezione decidono, sentito il parere degli scrutatori, su difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti. Nel verbale si fa menzione delle eventuali contestazioni e delle decisioni assunte.

2. Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito **su ricorso degli interessati** al giudice amministrativo.

3. Il presidente **del seggio elettorale centrale e il presidente della sottosezione possono** disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale provinciale qualificato.

4. La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, la forza pubblica può entrare nella sala e farsi assistere anche senza richiesta del presidente. Non possono entrare invece se il presidente vi si oppone.

5. In casi eccezionali, il presidente di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre **scrutatori**.

6. Il presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, uditi **gli scrutatori**, può disporre l'allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato.

Art. 31 - Funzioni del vicepresidente del seggio elettorale centrale e della sottosezione

1. Il vicepresidente **del seggio elettorale centrale ed il vicepresidente della sottosezione coadiuvano rispettivamente il presidente del seggio elettorale centrale e della sottosezione nell'esercizio delle loro funzioni e li sostituiscono** nei casi di assenza o impedimento.

2. Il presidente, o il vicepresidente, deve essere sempre presente a tutte le operazioni di votazione svolte dal seggio elettorale **centrale o dalla sottosezione**.

Art. 32 - Compiti del segretario e degli scrutatori

1. **Il segretario del seggio elettorale centrale ed il segretario della sottosezione assistono rispettivamente il presidente del seggio elettorale centrale ed il presidente della sottosezione in tutte le operazioni del seggio elettorale centrale/sottosezione** In particolare:

- a) compilano il verbale delle operazioni del seggio **elettorale centrale/sottosezione**;
- b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti registrano i voti espressi;
- c) confezionano il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e scrutinio.

2. Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.

3. L'autenticazione delle schede consiste nell'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'amministrazione provinciale. Tale operazione viene svolta nel pomeriggio antecedente la votazione oppure alle ore 6 del mattino del giorno della votazione.

CAPO VII SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 33 - Costituzione del seggio elettorale centrale e della sottosezione

1. Il seggio elettorale centrale e la sottosezione sono costituiti nel pomeriggio del giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni.
2. Alle operazioni di costituzione del seggio elettorale centrale e della sottosezione possono presenziare i rappresentanti di lista.
3. All'atto della costituzione del seggio elettorale centrale e della sottosezione, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.
4. Le schede autenticate vengono riposte o custodite, a cura del presidente, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni.
5. Il presidente del seggio elettorale centrale ed il presidente della sottosezione verificano che nelle sedi di voto siano affissi i manifesti elettorali.

Art. 34 - Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno fissato per le elezioni.
2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.
3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.
4. La scheda, del colore relativo al comune in cui sono in carica, viene consegnata aperta dal presidente del seggio elettorale centrale o della sottosezione ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere il voto viene consegnata una penna biro nera o blu che sarà riconsegnata unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata che dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale.
5. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio elettorale centrale/sottosezione; possono assistere i rappresentanti di lista, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.
6. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio elettorale centrale o della sottosezione, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

Art. 35 - Modalità di espressione del voto per il candidato presidente della provincia

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di presidente che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 33 e 34 della L. 56/2014.

2. L'elettore esprime il proprio voto crociando il nominativo del candidato stampato sulla scheda.

Art. 36 - Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di consigliere provinciale

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per una lista di candidati che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014, apponendo una croce sul relativo contrassegno.

2. L'elettore può esprimere il proprio voto scrivendo il cognome del candidato nella riga tratteggiata stampata nel riquadro della lista e sopra il contrassegno.

Art. 37 - Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.

2. Prima dell'inizio dello scrutinio **i componenti del seggio elettorale centrale e della sottosezione provvedono** a:

a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale;

b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.

3. Le schede non votate sono conservate e sigillate.

4. Ai fini dello scrutinio, **all'interno del seggio elettorale centrale e della sottosezione**, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al presidente **del seggio elettorale centrale o della sottosezione**, che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso e ne prende nota nelle tabelle dello scrutinio. La scheda scrutinata viene riposta unitamente a quelle non usate e non siglate. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.

5. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal presidente e da uno scrutatore con l'apposizione della firma e del timbro dell'amministrazione provinciale.

6. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:

a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale **centrale/sottosezione**;

b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o su più candidati presidente o perché è stato scritto il nome di più candidati consiglieri provinciali, della stessa lista o più liste);

c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.

8. Al termine dello scrutinio, il presidente del seggio centrale/sottosezione esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:

- a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
- b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati

9. Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti indicando anche le decisioni assunte.

Art. 38 - Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, ciascun presidente sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:

- a) il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti il seggio elettorale **centrale/sottosezione**;
- b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal segretario e dagli altri componenti del seggio elettorale **centrale/sottosezione**.

2. Il sigillo è firmato dal presidente e dai rappresentanti di lista presenti; è apposto il timbro dell'amministrazione provinciale.

3. Il presidente del seggio elettorale centrale consegna seduta stante il materiale elettorale al Responsabile dell'Ufficio elettorale.

4. Il presidente o il vicepresidente della sottosezione, al termine delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, si reca nella sede del seggio centrale (Pesaro) e consegna il materiale elettorale al Responsabile dell'Ufficio elettorale.

Art. 39 - Proclamazione dei risultati

1. Alla proclamazione dei risultati provvede l'Ufficio elettorale in base ai verbali e alle tabelle di scrutinio redatti a conclusione delle operazioni dal Seggio elettorale **centrale e della sottosezione**.

2. Alla proclamazione si provvede il giorno stesso della conclusione delle operazioni di scrutinio o entro il primo giorno **successivo** non festivo, alla presenza dei rappresentanti di lista o del candidato presidente eventualmente designati presso il Seggio elettorale.

3. L'Ufficio elettorale, prima di accertare i risultati complessivi e proclamare gli eletti, esamina gli eventuali reclami e contestazioni e corregge anche eventuali meri errori materiali occorsi nella predisposizione dei verbali.

4. Le operazioni dell'Ufficio elettorale sono riassunte in apposito verbale di proclamazione. In particolare, l'Ufficio elettorale procede a calcolare innanzitutto l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica, tenendo conto dei dati del censimento ufficiale della popolazione e seguendo tutti i vari passaggi dell'iter di calcolo stabilito dall'allegato A alla Legge n. 56/2014, considerando, in sede di effettuazione delle operazioni di cui alla lettera e) del medesimo Allegato A, il numero effettivo di aventi diritto al voto accertato al momento delle elezioni.

Art. 40 - Proclamazione alla carica di Presidente della Provincia

1. Successivamente alle operazioni di cui all'art. 39, l'Ufficio elettorale:
 - a) accerta, per ogni candidato a presidente, il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica;
 - b) moltiplica, poi, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione del voto e somma tra di loro, sempre per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce, accertando così la cifra complessiva dei voti ponderati di ogni candidato;
 - c) forma, conseguentemente, la graduatoria tra tutti i candidati, proclamando eletto Presidente della Provincia il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti ponderati ai sensi dei commi 33 e 34 dell'art. 1 della L. 56/2014.
2. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più giovane.

Art. 41 – Proclamazione alla carica di Consigliere provinciale

1. Successivamente alle operazioni di cui all'art. 39, l'Ufficio elettorale:
 - a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse;
 - b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati costituita dalla somma dei voti di preferenza ponderati validi riportati da ciascuno di essi;
 - c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.
2. I seggi vengono assegnati alle liste con il metodo D'Hondt secondo le disposizioni stabilite dall'art. 1, comma 36 della L. n. 56/2014.
3. I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
4. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

Art. 42 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale

1. Entro il giorno successivo alla proclamazione il responsabile dell'ufficio elettorale di cui all'art. 3, con provvedimento amministrativo, dà atto del risultato elettorale conseguito, procedendo, altresì, alla pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio informatico della Provincia.

Art. 43 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalle presenti Disposizioni si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del consiglio comunale e provinciale, in quanto compatibili, nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia.